



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.6.2010
COM(2010)280 definitivo

2010/0168 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**recante applicazione obbligatoria del regolamento n. 100 della commissione economica
per l'Europa delle Nazioni Unite ai fini dell'omologazione dei veicoli a motore per
quanto riguarda la sicurezza elettrica**

RELAZIONE

.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Data l'importanza di ridurre le emissioni di carbonio provenienti dal trasporto stradale e tenuto conto del prezzo e della sicurezza di approvvigionamento del petrolio, le automobili elettriche (di tipo ibrido o esclusivamente elettriche) possono costituire una valida alternativa a quelle di tipo tradizionale con motore a combustione interna che utilizzano carburanti fossili. L'adozione della decisione contribuirebbe in misura rilevante a garantire un elevato livello di sicurezza pubblica e il buon funzionamento del mercato interno dei veicoli elettrici, che sono immessi nel mercato in numero crescente.

Con la nuova direttiva quadro (direttiva 2007/46/CE), la normativa sull'omologazione dei veicoli a motore è stata estesa a tutti i veicoli stradali, compresi quindi i veicoli a propulsione alternativa, come le auto interamente elettriche e quelle ibride. La proposta ha lo scopo di far sì che tutti i veicoli elettrici commercializzati in Europa siano costruiti secondo uno standard di sicurezza comune, e in tal modo di evitare che gli utilizzatori di tali veicoli vengano a contatto con parti del veicolo ad alta tensione.

Il regolamento UNECE n. 100 stabilisce i requisiti di sicurezza per l'omologazione dei veicoli a propulsione elettrica (veicoli interamente elettrici e ibridi). L'applicazione obbligatoria del regolamento UNECE n. 100 permetterebbe di semplificare la procedura di omologazione introducendo prescrizioni armonizzate per la sicurezza elettrica. La proposta incontra un ampio consenso, perché prescrizioni armonizzate per le prove semplificherebbero l'omologazione dei veicoli elettrici e, sostituendo pratiche di omologazione divergenti di alcuni Stati membri, permetteranno ai costruttori di realizzare consistenti risparmi.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Non pertinente

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'applicazione obbligatoria del regolamento UNECE n. 100 permetterebbe di semplificare la procedura di omologazione introducendo prescrizioni armonizzate per la sicurezza elettrica. Prove armonizzate semplificherebbero l'omologazione dei veicoli elettrici e, sostituendo pratiche di omologazione divergenti di alcuni Stati membri, permetteranno ai costruttori di realizzare consistenti risparmi.

La base giuridica della proposta è la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli.

Gli Stati membri non possono realizzare adeguatamente gli obiettivi della proposta, per raggiungere i quali un'azione dell'Unione è più efficace perché eviterà la frammentazione del mercato interno che altrimenti si produrrebbe e migliorerà la sicurezza e la qualità ecologica dei veicoli. La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà.

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità perché non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato e al tempo stesso un alto livello di sicurezza pubblica e di protezione dell'ambiente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRE INFORMAZIONI

L'atto proposto riguarda una materia di competenza dello Spazio economico europeo e va quindi esteso ad esso.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante applicazione obbligatoria del regolamento n. 100 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ai fini dell'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la sicurezza elettrica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto")¹,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)², in particolare l'articolo 34, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati³, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera m),

vista la proposta della Commissione europea⁴,

visto il parere del Parlamento europeo⁵,

considerando quanto segue:

- (1) I veicoli a propulsione elettrica (veicoli elettrici ibridi e veicoli interamente elettrici) possono contribuire in misura rilevante a ridurre le emissioni dei veicoli e sono perciò considerati una soluzione di particolare interesse nella prospettiva di una mobilità sostenibile.

¹ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

² GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

³ GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

⁴ GU C ... del ..., pag. ...

⁵ GU C ... del ..., pag. ...

- (2) I sistemi di propulsione elettrica funzionano ad alta tensione. Per garantire adeguatamente la sicurezza pubblica, è necessario fissare requisiti per l'omologazione relativi alla sicurezza dei sistemi di propulsione elettrica per veicoli.
- (3) Le prescrizioni uniformi del regolamento n. 100 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, concernente l'omologazione dei veicoli riguardo ai requisiti specifici per i sistemi di propulsione elettrica, sono dirette ad eliminare gli ostacoli tecnici al commercio dei veicoli elettrici tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 e a garantire un elevato livello di sicurezza.
- (4) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio, l'Unione europea ha aderito al regolamento UNECE n. 100.
- (5) La direttiva 2007/46/CE prevede la possibilità di applicazione obbligatoria dei regolamenti UNECE ai fini dell'omologazione CE dei veicoli.
- (6) Il regolamento (CE) n. 661/2009 fa obbligo ai costruttori di garantire la conformità di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche separate alle prescrizioni relative alla sicurezza elettrica. Un'omologazione in base ai pertinenti regolamenti UNECE, che sono stati resi obbligatori, è considerata un'omologazione CE a norma di tale regolamento e delle relative misure di attuazione.
- (7) Il regolamento UNECE n. 100 deve essere incorporato nel sistema di omologazione dei veicoli a motore e quindi integrato nella normativa vigente nell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il regolamento n. 100 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, serie di emendamenti 01, si applica obbligatoriamente, dal 1° gennaio 2013, ai fini dell'omologazione CE dei veicoli completi a norma degli articoli 6 e 9 della direttiva 2007/46/CE e dell'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda la sicurezza elettrica.
2. Il regolamento n. 100 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, serie di emendamenti 01, si applica obbligatoriamente dal 1° gennaio 2014 ai fini dell'immatricolazione, della vendita e della messa in servizio dei veicoli nuovi.
3. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, il regolamento n. 100 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, serie di emendamenti 00, si applica obbligatoriamente dal 1° gennaio 2011 ai fini dell'omologazione CE dei veicoli completi a norma degli articoli 6 e 9 della direttiva 2007/46/CE e dell'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda la sicurezza elettrica.
4. Il regolamento n. 100 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, serie di emendamenti 00, si applica obbligatoriamente dal 1° gennaio 2012 ai fini dell'immatricolazione, della vendita e della messa in servizio dei veicoli nuovi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*